



## GRUPPO CONSILIARE COMUNE DI GALATINA

Al Sindaco  
dott. Marcello Pasquale Amante  
Al segretario generale  
dott. Fabio Bolognino  
Al Rup  
d.ssa Maria Antonietta Masciullo  
Al Rup  
d.ssa Salvatora Masciullo

[protocollo@cert.comune.galatina.le.it](mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it)

Galatina 25/07/2019

Oggetto: Diffida ad adempiere

Il sottoscritto Giampiero De Pascalis, consigliere di opposizione e capogruppo della Lista De Pascalis osserva quanto appresso.

**1-** Con deliberazione n. 81 del 10.4.2019 e successiva determina della Direzione Politiche sociali n. 134 del 12.4.2019 codesta p.A. ha indetto la procedura di *«individuazione di proposte culturali e turistiche da inserire nella rassegna estiva A Cuore Scalzo - edizione 2019»*.

Nei predetti atti -come noto- è stato previsto che l'Amministrazione avrebbe contribuito con proprie risorse alla realizzazione di alcune iniziative organizzate direttamente e, per quelle organizzate dai privati individuati mediante la detta selezione, mediante agevolazioni (concessione gratuita di spazi pubblici, noleggio gratuito di beni comunali, permessi di transito nelle ZTL gratuiti, pubblicizzazione degli eventi) ovvero ammettendo le stesse iniziative a godere delle sponsorizzazioni tecniche e finanziarie raccolte.

**2-** Con la citata det. n. 134/'19, pertanto, è stata indetta la selezione all'esito della quale sono state ricevute dal comune ben 27 proposte. Di queste, come risulta dalla deliberazione di giunta n. 120 del 22.5.2019, ne sono state ammesse 23 che si sono aggiunte a quelle organizzate direttamente da codesta civica amministrazione (e per le quali ultime -come pure risulta dalla citata deliberazione n. 120/'19- sono stati stanziati 60.000,00 Euro dai fondi comunali).

**3-** Senonché, con la successiva deliberazione giuntale n. 141 del 5.6.2019 codesta p.A. comunale ha:

1. dato atto che tra le proposte progettuali culturali di cui alla precedente deliberazione di giunta n. 81/'19 e successiva det. n. 134/'19, sarebbe pervenuta quella

dell'associazione Futuramente A.P.S. la quale -come pure risulta dalla nota inviata dalla detta amministrazione e come puntualmente riportato nella delib. n. 141/'19- «si dichiarava disponibile a collaborare con l'Amministrazione comunale, **A TITOLO GRATUITO, nell'organizzazione e gestione degli eventi inseriti nella rassegna estiva 2019**»;

2. rilevato che *«la rassegna si svolgerà da giugno a settembre, periodo temporale in cui il personale assegnato ai vari servizi comunali, di norma già notoriamente insufficiente per fronteggiare gli adempimenti di competenza, in questo periodo si assenterà, a turno, per poter usufruire del congedo ordinario, come per legge, con la ragionevole probabilità di complicazioni che comprometterebbero la buona riuscita delle iniziative programmate»;*
3. ritenuto *«opportuno accogliere la su richiamata proposta di collaborazione organizzativa, **SENZA SPESE A CARICO DEL COMUNE**, consentendo all'associazione Futuramente APS proponente, definito nella circostanza Soggetto Attuatore, di svolgere le attività di coordinamento per la realizzazione delle varie iniziative demandando alla competente Direzione di formalizzare e definire i compiti cui dovrà attendere il suddetto Soggetto Attuatore»;*
4. dato atto che *«dal budget complessivo di € 60.000,00, con i fondi disponibili sui pertinenti capitoli del corrente bilancio 2019/2021 [...] sarà tratta la somma di € 13.500,00 per le spese rivenienti dall'attività gestita dal Soggetto Attuatore».*

4- Infine, ai fini qui in discorso, con la det. n. 430 del 22.6.2019 della Direzione Territorio e qualità urbana codesta p.A., richiamati gli atti precedenti, evidenziato che la somma di 13.500,00 Euro costituisce *«compenso relativo alle spese effettivamente sostenute [dal soggetto attuatore; n.d.r.] per tutte le attività e i servizi connessi e funzionali allo svolgimento delle manifestazioni programmate»* ha deliberato l'impegno di spesa per l'organizzazione degli eventi per complessivi € 24.738,15 di cui € 11.238,15 a soggetti a vario titolo investiti dei singoli aspetti dell'organizzazione (progetto adeguamento norme antincendio, SIAE, interventi di autoambulanza etc.) e i ridetti 13.500,00 in favore di Futuramente.

Nella stessa det., peraltro, si afferma dapprima che le somme in questione sarebbero state erogate a Futuramente *«a conclusione della suddetta rassegna, su presentazione di puntuale rendiconto»*, salvo poi, nel deliberato, disporre l'erogazione anticipata di € 6.500,00.

5- Ora, nonostante l'affannoso tentativo che traspare chiaro dagli atti richiamati, l'operazione complessiva posta in essere da codesta p.A. è consistita in un **illegittimo affidamento di un appalto di servizi, peraltro in via diretta**, in violazione di tutte le norme comunitarie e nazionali in materia, prima fra tutte quella che obbliga all'indizione di una specifica selezione, nella specie mediante ricorso al MEPA o ad altro strumento elettronico di gestione delle gare.

Invero:

- a) anzitutto non risponde al vero che Futuramente abbia fatto pervenire una proposta nell'ambito della procedura indetta con la deliberazione giunta n. 81/'19 e la det. n. 134/'19 (come invece si afferma -illecitamente- nella deliberazione giunta n. 141/'19) ove si consideri che:
  - la procedura di cui ai ricordati atti era diretta alla *«individuazione di proposte culturali e turistiche da inserire nella rassegna estiva A cuore Scalzo - edizione 2019»*, con la precisazione che dette proposte avrebbero dovuto sostanziarsi in progetti *«di prestigio e di qualità nel campo della cultura, dell'arte, dello spettacolo ed intrattenimento, del turismo, della comunicazione, promozione e marketing territoriale, in grado di rappresentare un significativo momento di intrattenimento culturale in linea con il carattere e l'originalità multidisciplinare della kermesse, nonché di valorizzare i vari luoghi della città, anche quelli periferici o, comunque, meno frequentati dai cittadini e turisti»;*

- la *proposta* di Futuramente consisteva (e consiste) al contrario in un'offerta di collaborazione (peraltro **GRATUITA**; ma sul punto si tornerà *infra*) per il disbrigo delle formalità organizzative connesse con lo svolgimento della rassegna e che l'associazione si dichiara disposta a effettuare per ottenerne un ritorno d'immagine, trattandosi di associazione costituita appena quale giorno prima della deliberazione che pure l'ha investita di questo ruolo. Nessuna proposta di *progetto, men che mai di prestigio, nel campo della cultura, dell'arte, dello spettacolo e/o della promozione del territorio*; quanto, piuttosto, una mera **offerta di servizi in outsourcing** dalla quale -come noto- scaturisce l'obbligo di ricorrere al mercato, nella specie violato;

- b) accanto a questo primo rilievo, non di poco momento, v'è poi da considerare il fatto che nei *consideranda* della deliberazione giunta n. 141/'19 si legga che **«la rassegna si svolgerà da giugno a settembre, periodo temporale in cui il personale assegnato ai vari servizi comunali, di norma già notoriamente insufficiente per fronteggiare gli adempimenti di competenza, in questo periodo si assenterà, a turno, per poter usufruire del congedo ordinario, come per legge, con la ragionevole probabilità di complicazioni che comprometterebbero la buona riuscita delle iniziative programmate»**. Come dire: poiché le risorse umane a disposizione del comune "andranno in ferie" si rende necessario *«esternalizzare»* il servizio (perché -come detto- di questo si tratta); che è poi la tipica formula utilizzata per giustificare il ricorso al mercato tutte le volte in cui una p.A. non può disimpegnare da sé, con il proprio personale, alcune funzioni. Ancora una volta, dunque, Futuramente non è scelta perché proponga chissà quale iniziativa di promozione del territorio o della cultura e delle tradizioni galatinesi ma, semplicemente, perché occorre che qualcuno svolga un servizio che l'A.c. ritiene -verosimilmente- di non poter svolgere con mezzi propri;
- c) ulteriore elemento critico, che sconfessa apertamente quanto sostenuto negli atti richiamati, è il fatto che, a fronte di questo affidamento, ben 13.500,00 Euro siano stati disimpegnati -apparentemente- dai circa 60.000,00 stanziati da codesta p.A. per lo svolgimento della rassegna. Queste somme sono descritte dapprima come *rimborso spese* (deliberazione n. 141/'19), salvo poi diventare *compenso* nella det. n. 430/'19 (con la precisazione che detto *«compenso è relativo alle spese effettivamente sostenute e documentate per tutte le attività e i servizi connessi»*). Sulla differenza tra rimborso e compenso non occorre soffermarsi, essendo ben nota a tutti;
- d) ancora, sempre nella det. n. 430/'19, accanto ai noti 13.500,00 Euro compare -per la prima volta- il CIG Z9D28EED4B, probabilmente uno SmartCIG (dato l'importo inferiore a 40.000,00 Euro). Come noto, il CIG è il codice alfanumerico univoco e obbligatorio **che identifica un dato appalto o lotto e che viene richiesto del RUP (Responsabile Unico di Procedimento) prima della procedura di individuazione del contraente sul sistema SIMOG dell'AVCP**. Il CIG serve a garantire:
- la tracciabilità dei flussi finanziari di ciascuna stazione appaltante per affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo la legge 136/2010, a prescindere dall'importo dell'affidamento e dalla procedura scelta;
  - l'adempimento agli obblighi di comunicazione delle informazioni all'Osservatorio per individuare in maniera univoca gare, lotti e contratti, secondo l'art. 7 del Codice dei Contratti;
  - l'adempimento al sistema di contribuzione della somma dovuta all'AVCP da parte degli operatori economici, il cui versamento è condizione di ammissibilità alle procedure per la realizzazione di opere pubbliche, secondo dall'articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall'articolo 8, comma 12, del Codice;

e) infine, la somma di Euro 13.500,00 prevista in favore del Soggetto Attuatore, non viene stanziata sul capitolo «07011004 - *Promozione Turistica*» del bilancio comunale (come pure era parso di capire trattandosi -secondo gli atti esaminati- di una somma sottratta ai 60.000,00 Euro destinati all'intera iniziativa) ma sul differente capitolo di bilancio n. «14021028 - *Iniziativa nel campo delle attività produttive*» che, come evidente, con la rassegna in discorso nulla parrebbe aver a che fare.

6- Le circostanze fin qui narrate evidenziano l'illegittimità dell'affidamento *de quo*: codesta A.c., infatti, ai sensi degli artt. 36, co. 2, lett. a) e 37, co. 1 del codice degli appalti in combinato disposto con l'art. 1, co. 450, l. n. 296/'06 (come modificato dall'art. 7, co. 2, l. n. 208/'15 e dal co. 130 dell'art. unico della l. n. 145/'18, avrebbe dovuto selezionare il soggetto cui affidare l'appalto di servizi dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, selezionandolo con le modalità ivi descritte mediante il (seppur semplificato) confronto competitivo cui quel sistema obbliga.

Nella specie, al contrario, si è proceduto in modo irrituale, illegittimo e, per taluni versi anche illecito all'affidamento diretto di un appalto di servizi che -per espressa previsione di legge- richiedeva l'esperimento di una procedura selettiva, ancorché semplificata: si consideri -lo si ripete- che Futuramente non ha mai presentato un progetto per concorrere alla selezione indetta da codesta A.c., come si afferma nella deliberazione giuntale n. 141/'19, ma si è solo offerta -peraltro a titolo gratuito- di disimpegnare funzioni che per legge spettano a codesto Comune.

Per quanto sin qui espresso si diffida codesta Amministrazione dal proseguire nell'attuazione di quanto previsto a favore dell'associazione Futuramente, riservandomi tutte le tutele di legge nel caso in cui la legalità non fosse prontamente ripristinata.

Il consigliere comunale di opposizione della Lista De Pascalis  
Giampiero De Pascalis